



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) COSTANTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 06/09/2018

FATTO

Il ricorrente afferma di aver ricoperto la qualifica di socio di una s.r.l. fino al 27/09/2016 e di avere accordato all'intermediario resistente una garanzia fideiussoria per le obbligazioni contratte dalla società. Precisa che, a seguito della cessazione del rapporto societario, aveva provveduto a revocare la fideiussione, in data 10/02/2016. Al fine di "*pianificare i propri impegni economici e finanziari*", il ricorrente avrebbe richiesto più volte all'intermediario copia della documentazione contrattuale attestante la natura delle obbligazioni garantite, le condizioni del finanziamento/fido concesso alla società e della fideiussione. L'intermediario avrebbe riscontrato la richiesta, invitandolo a contattare il "*centro PMI di Bari*". Senonché, quest'ultimo, contattato in data 09/03/2018, non avrebbe fornito alcun riscontro. Il ricorrente evidenzia di non intrattenere più rapporti professionali o partecipativi con la società e di non essere, pertanto, in condizione di poter ottenere dalla stessa copia della documentazione contrattuale relativa alle garanzie prestate in suo favore.

In questo contesto, la mancata consegna della documentazione contrattuale richiesta costituirebbe una violazione degli obblighi contrattuali e del principio di buona fede e correttezza posti a carico dell'intermediario. Ritiene, pertanto, che qualora dovesse perdurare l'inadempimento dell'intermediario, dovrebbe essere riconosciuta la "*completa inefficacia, nullità, decadenza e/o revoca della garanzia*".

Tanto premesso, il ricorrente domanda:



“ A) disporsi il deposito da parte dell’intermediario [...] nel presente procedimento di tutta la documentazione richiesta dal ricorrente in narrativa; B) all’esito negativo disporsi a carico dell’intermediario [...] il formale riconoscimento della nullità, decadenza, inefficacia sin dall’origine della garanzia fidejussoria in suo favore prestata dal ricorrente; C) in ogni caso disporsi a carico dell’intermediario [...] il rimborso di tutti gli oneri sostenuti dal ricorrente, competenze del sottoscritto professionista comprese”.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che, in seguito alla revoca della fideiussione da parte del ricorrente, ha provveduto a comunicare a quest’ultimo *“la liberazione dall’impegno fideiussorio nonché l’importo per il quale egli stesso rimaneva obbligato”*. Precisa di aver inviato al ricorrente, in data 10/05/2018, copia delle fideiussioni dallo stesso sottoscritte e ritiene, pertanto, che sussistano i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere. Al riguardo, osserva che l’art. 119, comma 4, TUB individua chiaramente i soggetti legittimati a richiedere copia della documentazione relativa ai rapporti bancari. In questo contesto, il garante sarebbe qualificato come cliente della banca in riferimento al *“solo rapporto di garanzia”*, attribuendogli la legittimazione a esercitare il diritto di cui all’art. 119 TUB solo per tale rapporto, rimanendo *“soggetto terzo”*, rispetto al rapporto contrattuale tra la banca e il debitore principale. Un limitato diritto di informazione sul debito principale potrebbe essere riconosciuto al fideiussore solo con riferimento *“all’esigenza di quest’ultimo a conoscere l’ammontare del proprio debito di garanzia”*, essendo altrimenti necessario il consenso del debitore garantito (a supporto, cita la decisione del Collegio di Napoli, n. 6475/2016). L’omessa produzione della documentazione relativa ai contratti sottoscritti dalla società sarebbe, pertanto, condotta del tutto legittima, non applicandosi al fideiussore le menzionate disposizioni del Testo Unico bancario (cita, a supporto, Cass. Civ., Sez. I, n. 23391/2007).

Tanto premesso, l’intermediario chiede al Collegio di dichiarare la cessazione della materia del contendere o, in subordine, di rigettare il ricorso, in quanto infondato.

In sede di repliche, il ricorrente contesta le argomentazioni dell’intermediario, precisando, in particolare, che il fideiussore ha il diritto di accedere alla documentazione relativa al rapporto garantito, senza la necessità di dover richiedere alcuna autorizzazione a *“soggetti terzi”*, debitore principale compreso. Aggiunge che, qualora la banca dovesse concedere finanziamenti al debitore principale, pur conoscendo le sue difficoltà economiche e confidando sulla solvibilità del fideiussore, senza peraltro informarlo *“dell’augmentato rischio”*, violerebbe le disposizioni di cui all’art. 2 Cost. e agli artt. 1175, 1375 c.c. (cita, a supporto, Cass. Civ., Sez. I, n. 16827/2016). A questo proposito, precisa che l’apertura di credito a soggetto in difficoltà economiche debba parificarsi alla situazione in cui una linea di credito precedentemente concessa sia mantenuta, a fronte di un successivo peggioramento delle condizioni economiche del debitore garantito, violando in tal modo i *“canoni di correttezza e buona fede”* (cita Cass. Civ., Sez. I, n. 21730/2010). Sottolinea che il principio di diritto desunto dall’intermediario nella sentenza della Cass. Civ., Sez. I, n. 23391/2007, risulta superato dalla successiva giurisprudenza di merito (cita Trib. Prato, n. 1069/2015) e che anche il precedente ABF citato dall’odierno resistente risulta ormai superato, dalla decisione del Collegio di Napoli, n. 6475/2016.

In sede di controrepliche, l’intermediario evidenzia che il ricorrente, a sostegno delle sue richieste, cita un’unica sentenza, emessa dal Trib. di Prato nel 2015, a fronte dell’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in riferimento alla legittimazione ad esercitare al diritto di cui all’art. 119, comma 4, TUB. Precisa che la decisione del Collegio di Napoli n. 6475/2016, richiamata dal ricorrente in sede di repliche, è la stessa citata dall’intermediario nelle proprie controdeduzioni, risultando evidente il *“grossolano tentativo”* di questi di aggirare la problematica con pretestuose e inconferenti argomentazioni.



DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la richiesta di documentazione, ex art. 119, co. 4, T.U.B., rivolta dal ricorrente, in qualità di fideiussore di una società, all'intermediario resistente. In particolare, il ricorrente chiede copia della documentazione relativa al rapporto principale, attestante la natura delle obbligazioni garantite, le condizioni del finanziamento/fido concesso al debitore e della fideiussione. Il ricorrente precisa di non avere accesso a siffatta documentazione, avendo perso la qualità di socio e non intrattenendo più alcun rapporto professionale con la società-debitrice. Nel caso di mancata consegna, il ricorrente chiede la declaratoria di nullità/inefficacia della fideiussione, nonché, in ogni caso, la refusione delle spese di assistenza professionale.

Per quanto riguarda la domanda principale, l'orientamento consolidato di questo Arbitro riconosce il diritto del fideiussore di ottenere copia dei documenti relativi al rapporto garantito, reputando siffatto diritto intimamente connesso alla natura stessa della garanzia fideiussoria, la quale si pone, rispetto all'obbligazione principale garantita, in un rapporto di accessorietà e dipendenza, in virtù del quale il fideiussore ha diritto, tra l'altro, di opporre al creditore garantito le eccezioni proponibili dal debitore, relative, all'esistenza e alla validità dell'obbligazione garantita (cfr., ad es., Collegio di Milano, dec. n. 1931/2016; Collegio di Roma, dec. n. 2306 del 14 aprile 2014; Coll. di Bologna, dec. n. 7888/2018, sottolineando, altresì, la strumentalità del diritto di accesso alla documentazione, rispetto all'effettività della tutela, anche giudiziale, dei diritti del fideiussore; Collegio di Roma, dec. n. 4449/2013, anche per la precisazione, secondo cui *"al fideiussore non potrebbe certo essere negata la veste di cliente, atteso che la costituzione della garanzia, ponendo il garante in relazione diretta con il creditore garantito, lo qualifica a tutti gli effetti come cliente dell'intermediario a beneficio del quale la garanzia è rilasciata"*).

Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha talora escluso l'applicabilità al fideiussore di singole disposizioni del Testo Unico bancario poste a tutela del cliente, precisando che *"la fideiussione stipulata a garanzia di crediti bancari non costituis[ce], di per se stessa, un'operazione o un servizio bancario ossia un'operazione o un servizio reso dalla banca a propri clienti"* e che *"il rapporto di accessorietà che lega l'obbligazione di garanzia a quella principale consente eventualmente al fideiussore di sollevare egli stesso eccezioni inerenti al rapporto principale, ma non basta certo a far sì che le disposizioni dettate dal legislatore con riguardo a quest'ultimo rapporto si applichino automaticamente al contratto di fideiussione"*. Ciò in quanto sarebbe *"del tutto ragionevole presumere che [il fideiussore], nel momento in cui spontaneamente accetta di assumere la veste del fideiussore per debiti altrui, assuma su di sé l'onere di acquisire direttamente dal debitore (anche) nel cui interesse la garanzia è prestata tutte quelle informazioni che la banca a quest'ultimo è tenuta a fornire"* (Cass., 9 novembre 2007, n. 23391).

La riportate statuizioni della Suprema Corte, peraltro, sono volte a escludere la piena equiparabilità del fideiussore al "cliente" della banca, ai fini dell'applicazione integrale delle disposizioni previste dal Titolo VI del Testo Unico Bancario e, in particolare, al fine di escludere che la disciplina speciale in materia di trasparenza dei tassi di interessi e delle altre condizioni economiche comporti la nullità della fideiussione *omnibus*, che risulti conforme alla disciplina contenuta nell'art. 1938 c.c., per quel che concerne, in particolare, l'indicazione dell'importo massimo garantito. In questo contesto devono essere lette anche le affermazioni relative all'accesso alle informazioni, enfatizzate dall'intermediario resistente, in sede di controdeduzioni.

Il richiamato orientamento della Suprema Corte, per contro, non esclude la possibile applicazione di singole disposizioni del Testo Unico bancario, soprattutto qualora queste



possano essere ritenute, comunque, espressione di principi generali, quali la correttezza della condotta degli intermediari professionali. In questa diversa prospettiva, questo Collegio ritiene che la richiamata disposizione contenuta nell'art. 119, co. 4, T.U.B., possa trovare applicazione, nei rapporti fra banca e fideiussore, nel senso di imporre alla banca di consegnare al garante copia della documentazione inerente al rapporto garantito, soprattutto allorché risulti – come nel caso di specie – che il richiedente non abbia agevole accesso alla documentazione medesima. Non ostano a questa conclusione le ulteriori statuizioni del Supremo Collegio – pure enfatizzate dall'intermediario resistente – in merito al ruolo della buona fede, nel rapporto fra fideiussore e banca, avendo la Corte ritenuto, più semplicemente, che da questo fondamentale principio non sia possibile desumere una regola ostativa alla facoltà, per le parti, di determinare il contenuto della garanzia, mediante il riferimento a elementi non specificamente determinati nell'articolato contrattuale, ma pur sempre determinabili (cfr. Cass., n. 23391/07, cit.: *“nè il principio di buona fede, che indiscutibilmente opera anche nei rapporti tra garante e creditore garantito, vale in alcun modo ad escludere che il contenuto della garanzia possa essere determinato dalle parti facendo riferimento ad elementi non già specificamente determinati nel contratto, purché in seguito determinabili in base a riferimenti contenuti nel contratto stesso”*).

In conclusione, questo Collegio ritiene di dover mantenere fermo il richiamato orientamento dell'Arbitro, che non si pone in contrasto con l'orientamento della Suprema Corte, in materia di rapporti fra fideiussore e banca.

Nel caso di specie, il Collegio rileva che, in sede di controdeduzioni, l'intermediario ha prodotto copia della seguente documentazione:

- fideiussione *omnibus* sottoscritta dal ricorrente e da altri tre soci, da cui emerge che le obbligazioni garantite dai fideiussori riguardavano *“operazioni bancarie di qualunque natura”* contratte dal debitore principale con la banca, e che l'importo massimo garantito era pari ad € 284.051,29, successivamente incrementato fino ad € 420.000,00 a seguito di modifica contrattuale del 05/02/2004;
- rendiconti datati 30/09/2012, 30/06/2014, 31/12/2014, 31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017, in cui era indicato, per ciascuno dei garanti, l'esposizione complessiva (comprensiva del capitale, degli interessi e delle eventuali rate non pagate) del debitore principale nei confronti dell'intermediario;
- la comunicazione datata 20/12/2016, in cui la banca prendeva atto della revoca della fideiussione inviata dal ricorrente e lo rendeva edotto del fatto che sarebbe rimasto obbligato *“sino alla chiusura dei rapporti garantiti, fino alla concorrenza di Euro 420.000,00 nei limiti di quanto dovuto dal debitore principale alla data di ricezione del recesso”*;
- la comunicazione datata 20/11/2017, in cui il cliente era informato di essere obbligato, nei confronti dell'intermediario, per la somma di € 97.432,04, oltre interessi.

L'intermediario non ha prodotto, per contro, copia della documentazione relativa alle *“condizioni del finanziamento e/o del fido eventualmente concessi”* alla società, con particolare riguardo alla *“loro durata ed alle modalità di estinzione, eventuali rinnovo e/o proroga”*.

In linea con il richiamato orientamento, deve riconoscersi il diritto del ricorrente a ottenere copia dell'ulteriore documentazione richiesta, relativa al rapporto garantito.

Non meritevole di accoglimento è, per contro, la domanda di nullità/inefficacia della fideiussione, poiché la violazione del diritto a ottenere copia della documentazione contrattuale non incide sulla validità e sull'efficacia del rapporto fideiussorio, potendo,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

tutt'al più, legittimare una pretesa risarcitoria, del pregiudizio eventualmente subito (nel caso di specie, peraltro, non dedotto).

Inammissibile, infine, è la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, non essendo stata proposta in sede di reclamo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario produca la documentazione richiesta, limitatamente al periodo di vigenza della fideiussione. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

BRUNO DE CAROLIS